SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1213)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 1978 (V. *Stampato n.* **1740**)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(GULLOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 maggio 1978

Ulteriore finanziamento di provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici per completare l'opera di ricostruzione in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in aggiunta alle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, e dall'articolo 5 della

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

legge 19 dicembre 1973, n. 837, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 18.000 milioni.

Lo stanziamento verrà così ripartito:

a) lire 4.200 milioni per contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sulla ricostruzione privata;

b) lire 13.800 milioni per il finanziamento delle opere di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con priorità per quelle igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e di collegamenti viari a servizio degli abitati.

La somma di cui alla lettera *b*) del comma precedente verrà assegnata:

1) per 4.000 milioni alla regione Friuli-Venezia Giulia per la parte di sua competenza e al provveditorato opere pubbliche di Trieste;

2) per 9.800 milioni alla regione Veneto e al provveditorato opere pubbliche di Venezia.

Art. 2.

Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ammontare risultante dall'elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è ulteriormente elevato di lire 8.000.000 per le ipotesi di cui al primo, secondo e settimo di comma, di lire 10.000.000 per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 6.000.000 per le ipotesi di cui al sesto comma in favore dei proprietari che, alla data del 1° gennaio 1977, non abbiano ottenuto la emissione del decreto di concessione del contributo.

L'aumento di cui al comma precedente è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da liquidare posteriormente al 1° gennaio 1977.

Gli aumenti di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di cui al secondo comma, lettera *a*), del precedente articolo 1.

Art. 3.

Ai fini della realizzazione del nuovo ponte sul torrente Settimana (dal km. 2 al km. 2,200 lungo la strada provinciale di Claut), destinato a collegare il comune di Claut con il comune di Erto e Casso, con la provincia di Belluno e gli altri comuni della provincia di Pordenone, il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dei capoversi ottavo e undicesimo dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è autorizzato a concedere all'Amministrazione provinciale di Pordenone, nel quadro della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, un contributo trentacinquennale nella misura del 5 per cento sulla spesa di lire 1.000 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte nell'ambito del limite di impegno autorizzato dall'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1973, n. 837.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 8 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è aumentato di lire 1.400 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1978.

Art. 5.

Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 29 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, sono ancora applicabili alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti ed a qualsiasi

documentazione diretta a realizzare le finalità della legge stessa.

Limitatamente alle nuove imprese che abbiano impostato i propri impianti entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge nelle aree di cui all'articolo 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, mantengono validità le disposizioni agevolative previste dall'articolo 19 della legge 19 dicembre 1973, n. 837.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, nella misura, rispettivamente, di lire 10.000 milioni e di lire 9.400 milioni.